

DELIBERAZIONE N. 637 DEL 11/07/2025	
OGGETTO: PRESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DEL DOTT.MATTIA BRUSCHI	
Esercizi/o e conto . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: - Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Giulia Colucci L'Estensore Giulia Colucci Proposta n° DL-632-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 10/07/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 09/07/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 03/07/2025 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fagnoli data 08/07/2025 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Convenzione	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

- Visto** il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Visti** gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs. N. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;
- Premesso** che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
che il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione nonché disciplina le modalità di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e dei tirocini dei medici in formazione specialistica da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola;
che l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane "devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale";
che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità definiti dal sopraindicato D.I.;
- Considerato** che il sopracitato D.I. stabilisce che l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio può essere svolta da parte del medico in formazione presso strutture sanitarie italiane e che, a tal fine, è necessario stipulare apposite Convenzioni e redigere i relativi Piani formativi individuali;
- Tenuto conto** che l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" ha chiesto agli IFO l'attivazione di un periodo di formazione esterna per lo specializzando Dott. Mattia Bruschi iscritto

alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica della predetta Università per il periodo dal 02/05/2025 al 30/01/2026;

- Considerato** che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, e che l'attività della tirocinante non è mai sostitutiva del personale di ruolo;
- Rilevato** che tutte le attività riferite al progetto individuale formativo agli atti della UOC Affari Generali saranno seguite dal Dott. Edoardo Mercadante, Dirigente Medico presso la UOC di Chirurgia Toracica, per gli IFO e dal Prof. Tiziano Di Giacomo per l'Università degli Studi di Roma "Sapienza";
- Dato atto** che il periodo di formazione specialistica extra rete avrà durata di tre mesi a decorrere dal 2 Maggio 2025 e con termine il 30 Gennaio 2026;
- Ritenuto** opportuno prendere atto dell'avvenuta stipula della Convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete del Dott. Mattia Bruschi (Allegato 1), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Precisato** che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione, è reperibile agli atti della UOC/UOSD proponente;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di prendere atto della stipula della Convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete del Dott. Mattia Bruschi (Allegato 1), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che l'accordo avrà una durata di 9 mesi corrispondente al periodo di tirocinio con decorrenza dal 2 Maggio 2025 e con termine il 30 Gennaio 2026.

La Direzione Medica, la UOC di Chirurgia Toracica e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*PRESA D’ATTO STIPULA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA” PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DEL DOTT.MATTIA BRUSCHI* ” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

La Sapienza, Università di Roma, nella persona del Direttore/Coordinatore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica Prof. Tiziano De Giacomo

E

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri IFO, con sede legale a Roma, Via Elio Chianesi n.53 (CAP 00144) nella persona del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis stipulano il seguente accordo per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa del Dott. Mattia Bruschi.

PREMESSO

- che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e recante: "Attuazione della Direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche ed integrazioni;
- che il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche ed integrazioni;
- che il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al precedente D.I. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3;
- che il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti ed indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- che con D.I. n. 402/2017, il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate Convenzioni e redatti Piani formativi individuali

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I. n. 402/2017, Allegato 1, il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri dichiarano:
 - di non far parte delle reti formative di altri Atenei
 - ✓ di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura
- gli IFO sono contrattualizzati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.



Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Chirurgia Toracica, il Dott. Mattia Bruschi, iscritto al V anno della Scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" per il periodo dal 02/05/2025 al 30/01/2026 presso la UOC Chirurgia Toracica al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

- Apprendimento progressivo dei contenuti dottrinari, scientifici e didattico-formativi della chirurgia toracica, partecipando a tutte le attività didattiche (lezioni, seminari, congressi) organizzati dalla struttura ospitante;
- Apprendimento e svolgimento progressivo dell'attività assistenziale nel campo della chirurgia toracica sia in regime ambulatoriale che di ricovero;
- Acquisizione della padronanza delle tecniche endoscopiche e chirurgiche, comprese quelle relative alla chirurgia toracica, in modo da saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici e con supporti terapeutici medici e radiologici;
- Preparazione tesi di specializzazione.

Sede e denominazione dell'Unità organizzativa o struttura assimilata: UOC Chirurgia Toracica- IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri IFO- Via Elio Chianesi 53,00144 Roma

Tutor aziendale IFO: Dott. Edoardo Mercadante

Tutor aziendale universitario: Prof. Tiziano di Giacomo

Art. 3 - Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dal presente accordo si svolgerà dal 2 Maggio 2025 al 30 Gennaio 2026 presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO.

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante, considerato il limite di 18 (diciotto) mesi.

Il tirocinante, così come previsto dalla normativa vigente, non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art.4 Copertura assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti presso gli IFO.

Durante la sua permanenza presso le strutture degli IFO, il tirocinante sarà assicurato a cura dell'Università contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Gli IFO provvedono, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999, salvo casi di dolo.

Art. 5 - Certificazione conclusiva

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) rilasceranno la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

Art. 6 - Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Piano formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor del Soggetto Ospitante;



- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- frequentare le strutture del Soggetto Ospitante, così come previste nel presente accordo e/o individuate nel Piano formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Qualora si verificassero, da parte dello specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, quest'ultimo può sospendere ed interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta alla Scuola.

Art. 7- Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo. La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'Ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art.8- Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Ateneo si impegna a fornire la formazione prevista dal D.Lgs.81/08 (4 ore formazione generale o 12 ore formazione specifica per specializzazione area sanitaria) con relativo certificato di formazione oltre al giudizio medico di idoneità, in corso di validità, rilasciato da parte di un medico del lavoro.

Gli IFO si impegnano a formare i tirocinanti sui rischi specifici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/08 ove necessario.

Il tutor degli Istituti avrà l'obbligo di informare/formare il tirocinante sull'organizzazione e sui Regolamenti vigenti presso gli IFO.

Art. 9-Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR, e nei limiti delle finalità di cui al presente atto.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente atto.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente atto.

L'Ateneo ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali del tirocinante in relazione alla gestione amministrativa della carriera e dell'attività formativa dello stesso.

L'Ateneo fornisce la "Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi e dottorandi rinvenibile sul sito Istituzionale di Ateneo al seguente link:

https://www2.uniroma1.it/solouniroma1/formazione/presentazione_nuovo_regolamento_ue_privacy.pdf
IFO è Titolare autonomo, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, dei dati personali del tirocinante trattati per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica necessarie per il presente atto.

IFO, in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati in relazione allo svolgimento delle attività formative di

cui al presente atto, si impegna a nominare il tirocinante persona autorizzata al trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 GDPR e dell'art. 2 – quaterdecies del D. Igs. n. 101/2018 (“Codice della Privacy”).

Per tutti i trattamenti sopracitati IFO, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

Art. 10 -Oneri

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario per le Parti, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art.11- Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Art.12 Norme finali

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del D.P.R. 131 del 26/04/1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Il presente Accordo è redatto in unico esemplare, l'imposta di bollo è posta a carico dell'Università, le spese di registrazione seguono la regola della registrazione in caso d'uso. Essa viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della Legge n. 241/1990 e inviata a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: Istituti Fisioterapici Ospitalieri IFO: protocollo@cert.ifo.it Università degli Studi di Roma “Sapienza”: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione, ai regolamenti e agli usi vigenti in materia di formazione specialistica dei medici. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

Firma del Direttore della Scuola di Specializzazione

Firma del Direttore Generale Istituti Fisioterapici
Ospitalieri



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA

IL DIRETTORE

Prof. Tiziano De Giacomo

Data